

Spett.le LICEO STATALE

A tutto il personale scolastico

PISTOIA 21/04/2021

DA: CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE

OGGETTO: Riammissione in servizio dopo assenze per malattia COVID-19

Facendo seguito alla **circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021** e al “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021, si forniscono di seguito le indicazioni procedurali per la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

### Casistiche possibili

#### ***A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero***

Quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 e che hanno manifestato sintomi gravi (polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave), per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero o addirittura la terapia intensiva, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, **devono essere sottoposti, a cura del medico competente dell'Istituto, alla visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08** e s.m.i, al fine di **verificare l'idoneità alla mansione** - anche per valutare profili specifici di rischiosità - **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia e salvo modifiche normative successive.**

#### ***B) Lavoratori positivi sintomatici***

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) **possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni** dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un **test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).**

#### ***C) Lavoratori positivi asintomatici***

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un **periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività**, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).**

#### ***D) Lavoratori positivi a lungo termine***

I soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e **che non presentano sintomi da almeno una settimana** (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare

per diverso tempo dopo la guarigione), **possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.**

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro **solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico** effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Salvo specifica richiesta del lavoratore, non è necessaria alcuna visita medica, a cura del medico competente, precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione.

#### ***E) Lavoratore contatto stretto asintomatico***

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, **deve informare il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile.**

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una **quarantena di 10** giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone.

**Il lavoratore di cui alla lettera A) ai fini del reintegro, dovrà essere sottoposto a visita medica.**

**Sarà cura del lavoratore segnalare al Dirigente Scolastico il recente ricovero ospedaliero per COVID19, il Datore di Lavoro richiederà solo in questa fattispecie la visita con il medico competente.**

**Il lavoratore di cui alle lettere B), C), D) e E) ai fini del reintegro, dovrà inviare, anche in modalità telematica, al Dirigente Scolastico per il tramite del medico competente, la certificazione di avvenuta negativizzazione.**

In questo caso il lavoratore ricevuta la certificazione di avvenuta negativizzazione potrà inviare un'email al Medico Competente dell'Istituto, secondo le procedure da questo stabilite.

Successivamente il lavoratore e il Dirigente Scolastico riceveranno un'email da parte del Medico Competente che confermerà il rientro a scuola del lavoratore.

Dichiarandoci a disposizione per qualsiasi chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

Responsabile del Servizio Prevenzione  
e Protezione

  
Silvia Marengo